

Comune di Ssola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

CORPO DI POLIZIA LOCALE

U.O. TRAFFICO E CIRCOLAZIONE

Corso Roma 1/5 - Tel. 0776/808048 - Fax 0776/800031

Affissa all'Albo Pretorio il 18 MAG 2017

ORDINANZA Nº 36

Isola del Liri, lì 18.05.2017

OGGETTO: Modifica Ordinanza n. 30/2017 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione Ordinanza n.22/2017 e successive "disciplina ZTL".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7°

Richiamata integralmente la propria ordinanza n. 30 del 10.05.2017 avente ad oggetto: " Modifica ed integrazione Ordinanza n. 22/2017 e successive "disciplina ZTL";

Dato atto che ai punti 3 e 4 è riportato:

- 3. E' istituito il senso unico alternato di circolazione per i veicoli a mezzo semafori, tratto che da P.zza Gregorio VII a Piazza SS. Triade onde consentire ai residenti in Via Verdi e in Via Giardini Silvestri l'entrata e l'uscita nella Z.T.L.;
- 4. E' vietata la sosta, lato dx, con possibilità di rimozione, tratto che va da angolo Ristorante "Scala alla cascata" fino all'intersezione con Via Manna.

Considerato che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l'adozione dei punti 3 e 4 del provvedimento sopra menzionato;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento di che trattasi;

Visti gli artt.5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

Visto il decreto sindacale N°3 del 29.03.2017 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della posizione organizzativa "Corpo di Polizia Locale" di cui al servizio 7°.

ORDINA

Con decorrenza immediata, sono abrogati i punti 3 e 4, dell'ordinanza n. 30/17 del 10.05.2017.

Resta invariato il restante contenuto della sopracitata ordinanza.

Il Responsabile del Servizio 6° è incaricato della rimozione della segnaletica stradale.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricarti dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

In relazione al disposto del citato art.37, comma 3, del D.Lgs. N°285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N°495/1992.

Il Responsabile del Servizio 7° Commissario Capo Bruno Di Palma